

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione  
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - **OPPAB**  
Via Perathoner 10  
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull'erogazione degli aiuti.

Di seguito le principali novità che riguardano il settore agricolo:

1. In primo luogo, all'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 159/2011 è stata aggiunta la parola "erogazioni", risultando il periodo così riformulato: *"e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro"*.

L'inserimento della parola "erogazioni" comporta che per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è ora innalzata a € 150.000.

2. L'art. 78, comma 2-undecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha aggiunto la parola "statali" all'art.83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011 riformulando così il periodo: *"La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"*.

Pertanto, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto **anche per l'anno 2020** che *"Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020"*.

3. L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *"Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento"*

*degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.*

Pertanto, gli Organismi pagatori, in vigenza della situazione emergenziale, possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA. A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”.*

4. L'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.*

La suddetta disposizione si applica agli aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse nazionali.

5. Con riferimento al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 relativo alla validità del documento di identità si comunica che, in applicazione delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la validità dei documenti è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020 per tutti i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Si resta a disposizione.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005